

II TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA

Sezione procedura concorsuali

riunito in camera di consiglio nella persona dei Sigg.

Dott.ssa Cecilia Marino Presidente rel.

Dott. ssa Federica Lunari Giudice

Dott.ssa Antonia Palombella Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento per omologazione del concordato semplificato ex art. 25 sexies CCI promosso da

" **S.R.L. in liquidazione**", con sede in Olbia (OT), zona industriale, capitale sociale Euro 150.000,00 (centocinquantamila) interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Sassari con numero, codice fiscale e partita IVA _____, R.E.A. di Sassari n. SS- _____ in persona del Suo liquidatore e legale rappresentante p.t. _____, rappresentata e difesa, in forza di procura allegata al presente atto, dall'Avv. Giuseppe Bosco _____ del Foro di Benevento;

con l'intervento di :

- GESTIONE REGIONALE SANITARIA LIQUIDATORIA di A.T.S. SARDEGNA

o

Gaia, rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Mocci, cod. fisc.



- **AGENZIA DELLE ENTRATE** in persona del Direttore Provinciale

- **ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO - INAIL** () - in persona del Direttore regionale della Sardegna in carica, rapp.to e difeso dall'avv. Roberto Di Tucci (cf) mail r.ditucci@inail.it;

MOTIVI DELLA DECISIONE

-SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Con ricorso depositato in data 23 settembre 2023 la soc. ha proposto ricorso per concordato semplificato.

La domanda è stata proposta dalla a seguito della presentazione della domanda per l'accesso alla procedura di Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa, ai sensi degli artt. 12 e ss. CCII, così attivando il procedimento iscritto al n. 1/2023 della CCIAA di Cagliari-Oristano e la consequenziale nomina dell'esperto, individuato nel Prof. Alessandro Trudda, con studio in Sassari.

Il piano in quella sede proposto prevedeva, come riportato nel ricorso introduttivo, la "disponibilità del socio ad immettere finanza esterna a servizio delle negoziazioni e sulla possibilità di ripresa dell'attività aziendale, seppure in modo indiretto e per il tramite di un affitto di azienda; affitto per il quale vi era anche una concreta manifestazione di interesse".

La composizione negoziata non ha avuto esito positivo.

Nella propria relazione finale l'Esperto ha riferito che l' "88,71% dei debiti si riferiscono all'esposizione debitoria verso l'Erario e verso la Asl di Nuoro ora Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria Sardegna" e "il Piano si sarebbe potuto concludere favorevolmente se il creditore pubblico (Agenzia delle Entrate) avesse aderito alla proposta."



Il predetto in tale documento ha dato atto della correttezza e buona fede osservate dalla società debitrice nella fase di negoziazione con i creditori ed ha dichiarato l'impraticabilità delle soluzioni alternative di cui all'articolo 23, comma 1 e comma 2, lettera b) del Codice della Crisi.

La ha presentato il proprio ricorso per omologa fondando il piano sostanzialmente sul fatto che il socio di riferimento della la società (p.iva), aveva deliberato condizionatamente all'omologa del concordato semplificato della l'apporto di finanza non ripetibile fino all'importo di € 1.150.000,00, derivante dal ricavato della vendita degli immobili per i quali la si era già impegnata nell'ambito della procedura di composizione negoziata.

Unitamente alla domanda di omologa, la debitrice ha depositato il Piano, la documentazione prevista dall'art. 39 CCII (come richiamato dall'art. 25 sexies CCII) e la copia del verbale redatto da notaio, attestante la decisione di ricorrere ad uno strumento di regolazione della crisi, assunta dal Liquidatore ai sensi dell'art. 120 bis CCII.

Con decreto del 19 ottobre 2023 il Tribunale nominava il dott. Marco Decandia, con studio in Tempio Pausania, Ausiliario della procedura ai sensi degli artt. 25 sexies CCI e 68 c.p.c. .

Con istanza depositata in data 13.12.2023 l' Ausiliario comunicava di aver "provveduto allo studio analitico della documentazione agli atti, fissando un incontro, in data 28.11.2023 con il Liquidatore della società ed i Professionisti incaricati alla redazione del piano e quindi della proposta", che "durante l'incontro, tenutosi su piattaforma telematica, sono stati richiesti chiarimenti e precisazioni in seno alla documentazione agli atti ed in merito alla proposta formulata", di aver "rilevato che le somme a fondamento del piano e quindi della proposta pari ad € 1.150.000,00, non risultano introitate e dunque messe a disposizione dei creditori" e che "le parti hanno comunicato tramite mail dell'11.12.2023 che le predette somme (...) saranno introitate e versate presso un deposito notarile in data 18.12.2023".



Con successiva istanza del 15.01.2024, l'Ausiliario, preso atto che "in data 21.12.2023 è stato depositato il Deposito Fiduciario redatto con atto del 18.12.2023 dal Notaio Dott. Avv. di Roma" e che tale adempimento da parte della società concordataria rendeva necessario un maggior lasso di tempo per il deposito del parere richiesto, chiedeva ulteriore termine per il deposito del parere dell'Ausiliario.

La proroga così richiesta veniva stata concessa con decreto del 21.02.2024 con conseguente rinvio dell'udienza già fissata.

Si procedeva ad acquisire parere integrativo dell'Esperto.

L'Ausiliario depositava il proprio parere in data 15 marzo 2024.

Con memoria dell'11 aprile 2024 la Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria di A.T.S. Sardegna evidenziava che la quantificazione del suo credito costituiva presupposto indefettibile per una equa gestione della procedura. Chiedeva, a tal fine, che il presente procedimento fosse sospeso per consentire l'attivazione, su impulso di della procedura amministrativa per la determinazione del compenso revisionale relativamente al contratto di appalto "relativo al servizio di noleggio e lavaggio di biancheria necessaria ai servizi sanitari nel triennio 1999/2002" il cui diritto era stato definitivamente accertato con la decisione n. 1949/2024 del Consiglio di Stato con le modalità, quanto alle decorrenze, stabilite dal supremo consesso amministrativo.

Chiedeva inoltre che fosse accertata l'esistenza o meno dell'ulteriore credito di di cui al decreto ingiuntivo n. 221/2018 del Tribunale di Nuoro, poi revocato dalla sentenza n. 10/21 pronunciata dal medesimo Tribunale nel giudizio di opposizione sub R.G. 1272/2018 in data 12 gennaio 2021, presumibilmente passata in giudicato.

E ciò perché, essendo i rispettivi crediti da porre in relazione ad un unico rapporto contrattuale, ben poteva operare la compensazione ai sensi di legge.



Con memoria del 31 maggio 2024 Agenzia delle Entrate presentava osservazioni e dava conto della posizione assunta nell'ambito della CN.

Essa in primis contestava la legittimità dello stralcio del debito erariale nell'ambito della composizione negoziata.

Rilevava che l'istituto della transazione fiscale non era applicabile alla procedura di concordato semplificato, stante il fatto che la disciplina legislativa di riferimento (artt. 25 sexies e septies CCII) non prevede espressamente tale possibilità; aggiungeva che il legislatore, nell'individuare le norme proprie del concordato preventivo da ritenersi applicabili anche al concordato semplificato (cfr. art. 25 sexies, c. 8, CCII), non ha indicato quelle idonee a considerare praticabile, nell'ambito di quest'ultimo, la via della transazione fiscale.

All'epoca (marzo 2023) della presentazione della domanda di composizione negoziata da parte della non era legislativamente prevista alcuna norma che prevedesse la possibilità per gli imprenditori di intavolare alcuna trattativa volta a raggiungere un accordo di pagamento parziale dei tributi erariali, atteso che tale possibilità è stata prevista solo a decorrere dal 29.08.2023, data di entrata in vigore della Legge n. 111/2023, peraltro legge delega a cui il Governo non ha ancora dato applicazione.

Sosteneva ancora che può accedere alla composizione negoziata, come previsto dall'art. 12 CCII, la società che si trovi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza e risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa, mentre la proposta presentata in sede di composizione negoziata sembrava evidenziare più che un piano finalizzato al risanamento dell'impresa una proposta di ristrutturazione del debito.



L'AE sollevava inoltre l'ipotesi che la società, prima di formulare ricorso al concordato semplificato, potesse praticare uno degli strumenti di cui all'art. 23, commi 1 e 2, lett. b, CCII, consentendo quindi anche la promozione della transazione fiscale.

L'Inail depositava memoria il 4.6.2024 rilevando che la società avrebbe dovuto piuttosto utilizzare uno degli strumenti di cui ai co. 1 e 2 lett. "b" dell'art. 23 CCII. e chiedeva il rigetto del ricorso.

In data 12.6.2024 si svolgeva l'udienza a cui partecipavano, oltre che il ricorrente e l'Ausiliario, anche i creditori Spring, Gestione Liquidatoria della Sardegna ed Inail.

Con memoria depositata il 17.7.2024 la società si impegnava – irrevocabilmente – a considerare il proprio controcredito nei confronti di Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria di A.T.S. Sardegna come partita da compensare con il maggior debito di verso ATS già esposto in piano.

-RAGIONI DELLA DECISIONE

Ritiene il Collegio che vi sono i presupposti per l'omologazione del concordato semplificato promosso da

Vi sono i presupposti di legge formali per l'ammissione alla procedura, essendo il ricorrente imprenditore in stato di crisi, sussistendo la competenza di questo Tribunale, risultando la domanda tempestiva e corredata dei documenti richiesti, comunicata ai sensi di legge.

L'Esperto ha attestato che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede e che le soluzioni individuate ai sensi dell'art. 23, commi 1 e 2, lett. b) non sono praticabili; il predetto ha riferito che le trattative non sono andate a buon fine essenzialmente per l'indisponibilità di Agenzia delle Entrate, ente che ha ampiamente giustificato le ragioni giuridiche della propria posizione.



L'Ausiliario dott. Decandia ha redatto il proprio parere previa le necessarie verifiche, in modo completo ed approfondito, compatibilmente con gli stretti tempi propri della procedura di concordato semplificato.

Il passivo concordatario è confermato sostanzialmente in quello che risulta dal ricorso ed è stato verificato dall'Ausiliario prendendo come base di partenza i dati forniti dalla debitrice, i valori di bilancio e, per quanto attiene ai debiti verso enti previdenziali, assistenziali e verso l'Erario, le certificazioni fiscali e contributive di cui agli artt. 363 e 364 CCII prodotte in atti.

Al fine di avere un riscontro sulle posizioni debitorie indicate nel piano, fra l'altro passate al vaglio e confermate nella relazione dell'Esperto, l'Ausiliario ha effettuata un'attività di ricognizione a campione, a cui hanno risposto una parte dei creditori, consentendo una verifica dei dati forniti dall'imprenditore.

Il passivo totale è pari ad euro 12.403.135,35, come da schema e spiegazioni riportate dalle pag. 21 e seguenti della relazione dell'Ausiliario.

L'attivo, al netto dell'apporto del terzo, è estremamente limitato.

Non sussistono immobilizzazioni materiali aventi valore economico.

Nella situazione patrimoniale al 31.08.2023 l'Ausiliario ha riscontrato che sono presenti disponibilità liquide per € 21.452,29 comprensive di n. 4 assegni circolari di importo complessivo di euro 20.000,00, aventi data 27.07.2022 in mano all'attuale Liquidatore.

Il piano risulta fattibile, in quanto fondato su un apporto di finanza esterna che ne rende possibile la realizzazione.



Il piano prevede il pagamento dei creditori attraverso l'incasso delle somme derivanti dall'apporto di finanza esterna per € 1.150.000,00 da parte del socio di riferimento r. apporto condizionato all' omologa del concordato semplificato.

Come si è già detto, la certezza dell'apporto deriva dalla positiva risposta alla richiesta dell'Ausiliario di versamento della somma in deposito fiduciario al Notaio.

L' Ausiliario ha osservato che, salvo un'analisi di massima dell'ultimo bilancio depositato in camera di Commercio, relativo all'annualità 2022, dal quale risulta un patrimonio netto positivo, non sono stati possibili approfondimenti in merito allo stato di solvibilità della socio apportante l'attivo concordatario; tali dati, alla luce delle caratteristiche semplificate dell'istituto in oggetto risultano sufficienti.

Non vi sono le condizioni per l'esperimento di azioni di responsabilità e di azioni revocatorie.

La società concordataria è, a far data dal 08.02.2021 (nomina iscritta nel registro imprese in data 16.02.2021), amministrata dal Liquidatore pro tempore, , nominata dall'assemblea a seguito dell'improvvisa scomparsa nel gennaio 2021 del Sig. , che ha rivestito la carica di Liquidatore dal 28.06.2019 alla data del decesso.

L'Ausiliario, compatibilmente alle tempistiche e quindi alla possibilità di approfondimento delle verifiche, ha potuto constatare che l'attuale liquidatore ha ereditato una situazione patrimoniale sostanzialmente venutasi a determinare antecedentemente alla propria nomina. Pertanto è verosimile che non siano ascrivibili, in capo alla s , elementi che favoriscano azioni risarcitorie.

Relativamente alla posizione del Sig l'Ausiliario ha osservato che le verifiche patrimoniali esperite hanno potuto evidenziare, qualora venissero riscontrate delle posizioni di responsabilità, la difficile percorribilità di azioni, stante la presenza di numerose trascrizioni pregiudizievoli che hanno fra l'altro determinato l'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario in seno agli eredi.



Alla luce della relazione sugli atti di straordinaria amministrazione compiuti dalla società nel quinquennio antecedente alla presentazione della domanda, prodotta in atti quale doc. 13 allegato al ricorso e di quanto attestato dall'esperto, non sono emersi atti potenzialmente revocabili nel quinquennio antecedente il deposito del ricorso.

Gli elementi sopra indicati, tra cui assume importanza determinante l'apporto di finanza esterna, portano a ritenere che la proposta non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale, dalla quale i creditori stessi plausibilmente non potrebbero ricavare quasi nulla.

Il piano consente un'utilità a ciascun creditore, secondo quanto illustrato nel piano e nella relazione dell'Ausiliario.

Per quanto riguarda il rispetto delle cause di prelazione, le deroghe previste nel piano sono consentite a fronte del fatto che i pagamenti vengono effettuati con risorse esterne.

Appare corretta la falcidia anche dei debiti erariali.

L'istituto della transazione fiscale non può trovare applicazione, e ciò, in primo luogo, per ragioni di carattere letterale. Deve infatti preliminarmente rilevarsi che la disciplina legislativa di riferimento (artt. 25 sexies e septies CCII) non prevede espressamente tale possibilità. A ciò si aggiunga che il legislatore, nell'individuare le norme proprie del concordato preventivo da ritenersi applicabili anche al concordato semplificato (cfr. art. 25 sexies, c. 8, CCII), non ha indicato quelle idonee a considerare praticabile, nell'ambito di quest'ultimo, la via della transazione fiscale. Le ragioni di una simile esclusione sono agevolmente comprensibili alla luce delle peculiari caratteristiche della procedura semplificata che, come noto, non prevede una preliminare fase di ammissione, nè, ai fini dell'omologazione, l'espressione del voto da parte dei creditori. Ciò posto, appare ragionevole che al debitore sia in radice preclusa la possibilità di formulare una proposta di transazione fiscale, la quale, per sua stessa ratio, necessita, per giungere a definizione, dell'assenso dell'Erario e degli Enti



previdenziali (assenso che i creditori citati, privi di diritto di voto, non potrebbero per l'appunto manifestare).

Da quanto sopra, tuttavia, non discende l'automatico divieto di falcidia dei debiti erariali nell'ambito del concordato semplificato.

Consta infatti osservare che la pretesa erariale deve considerarsi indisponibile solo ove la legge non disponga diversamente: in altre parole, una deroga al principio dell'indisponibilità dei crediti tributari è da rinvenire non solo nelle disposizioni concernenti la transazione fiscale, ma anche in quelle che, come le norme relative al concordato semplificato, consentono di per sé di soddisfare in misura parziale tutti i debiti a causa della crisi del debitore, senza eccezione alcuna per quelli eventualmente aventi natura privilegiata.

Stando al tenore letterale dell'art. 25 sexies CCII, infatti, è ragionevole ritenere che le condizioni indicate per l'omologazione della proposta concordataria facciano riferimento anche ai creditori prelatizi; da ciò discende l'effettiva possibilità di falcidia dei crediti erariali e previdenziali nell'ambito del concordato semplificato, seppur al rispetto della graduazione dei privilegi, al conseguimento di una effettiva utilità per l'Erario e sempre che l'ipotesi concordataria non rappresenti per lo stesso un pregiudizio rispetto all'alternativa delle liquidazione fallimentare.

Il fatto che la possibilità per AE di concordare pagamenti dilazionati sia stata prevista nel testo del combinato disposto degli artt. 1 e 9 della legge delega n. 111/2023, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14/08/2023, quindi dopo la presentazione del presente ricorso di concordato semplificato, non significa in alcun modo che oggi sia vietata la falcidia dei crediti erariali, intendendo viceversa la legge regolamentare in modo certo un problema di applicazione normativa molto sentita dagli operatori.



Tra i presupposti di ammissibilità del concordato vi è quello per cui non “le soluzioni individuate dagli all’art. 23, commi 1 e 2, lett. b, CCII, non sono praticabili”, presupposto la cui consistenza è stata contestata, come si è visto, dai creditori.

Il concordato semplificato è certamente concepito dal legislatore alla stregua di extrema ratio, cui affidarsi in ipotesi in cui non sussista altro bivio operativo possibile e l’intera gamma degli strumenti di regolazione della crisi – tanto contrattuali, quanto concorsuali (differenti dal concordato) annoverati dall’art. 23 come esiti fisiologici della composizione negoziata, siano indicati dall’esperto come impraticabili.

Ora sia AR che Inail hanno affermato che tale presupposto non è stato rispettato in quanto la società avrebbe dovuto ai sensi della predetta norma domandare l’omologazione di un accordo di ristrutturazione.

Tale prospettazione non può essere condivisa in quanto il giudizio circa la “praticabilità” di un accordo di ristrutturazione per una società che ha già percorso senza esito la procedura di composizione negoziata deve svolgersi non in via astratta bensì concreta, come peraltro indica la stessa norma laddove appunto utilizza il termine sopra indicato di “praticabilità”.

Nel caso di specie non sono risultate sussistenti le condizioni oggettive per proporre un accordo di ristrutturazione.

Risulta infatti che il socio che pure si era manifestato disponibile ad immettere finanza per il piano di risanamento ipotizzato in sede di CN, non ha ritenuto di voler perseguire tale intento con un accordo di ristrutturazione, preferendo immettere finanza esterna a servizio di una proposta di concordato semplificato liquidatorio.



Senza tale apporto, le condizioni patrimoniali della ricorrente, come verificate dall'Ausiliario, caratterizzate da un attivo prossimo allo zero, non avrebbero consentito alcun accordo che potesse consentire una percentuale di soddisfazione ai creditori.

Nessun terzo può ovviamente essere obbligato a immettere finanza in altra società, dal che deriva che la praticabilità di un accordo di ristrutturazione deve essere compiuta con riferimento al solo patrimonio della proponente e quindi, per le ragioni esposte, deve essere esclusa.

Non può essere accolta neppure l'eccezione secondo cui il concordato semplificato sarebbe inammissibile in quanto la proposta presentata in sede di composizione negoziata avrebbe evidenziato più che un piano finalizzato al risanamento dell'impresa una proposta di ristrutturazione del debito, in contrasto con la previsione di cui all'art. 12 CCI.

Parte ricorrente nel ricorso dichiara sul punto che il piano proposto in sede di composizione negoziata si basava sulla disponibilità del socio ad immettere finanza esterna a servizio delle negoziazioni e sulla possibilità di ripresa dell'attività aziendale, seppure in modo indiretto e per il tramite di un affitto di azienda; affitto per il quale vi era anche una concreta manifestazione di interesse.

La società, come viene evidenziato anche dall'Ausiliario, ha altresì dichiarato nel ricorso che l'impresa "non dispone più delle principali risorse tecniche utili all'attività di impresa" precisando che sono stati venduti i macchinari ed impianti funzionali all'esercizio della stessa; non risultano più valide le certificazioni obbligatorie a supporto delle attività ospedaliere; non risulta titolare di alcun rapporto di lavoro. La società risulta esclusivamente titolare del marchio, sulla cui cessione era fondata la proposta di composizione negoziata.

L'Esperto, come risulta dalla relazione redatta dallo stesso, afferma di avere richiesto e ottenuto dai partecipanti informazioni utili all'accertamento e approfondimento degli elementi posti alla base del



Piano di risanamento; ciò anche al fine di verificare i dati puntali, le eventuali criticità e più in generale, il set informativo utile per avviare le trattative con le parti interessate. Rileva che, in riferimento alla valutazione degli assets aziendali e in particolare del marchio storico dell'impresa, è stato evidenziato dal Liquidatore che attraverso l'acquisto dello stesso da parte dei figli/eredi dell'imprenditore/fondatore si sarebbe potuta proseguire l'attività caratteristica della Società, seppur in forma indiretta.

Dunque nel contesto sopra descritto l'Esperto ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'ammissione della alla procedura e per la continuazione della stessa.

L'istituto della composizione negoziata è stato creato dal legislatore, in ottemperanza alle direttive comunitarie circa la necessità dell'emersione tempestiva della crisi e dell'opportunità di offrire una seconda "chance", al fine di fornire all'imprenditore che si trova nelle condizioni di cui all'art. 12 CCI uno strumento "efficace e meno oneroso" (come definito nelle relazioni alla l. 118/2021) per il risanamento dell'impresa, disponendo che lo stesso si svolga in una sede amministrativa quale la Camera di Commercio e non giurisdizionale (salvo casi specifici di intervento del giudice ad esempio nell'ambito delle misure protettive).

Ora la scelta di affidare la gestione della procedura di CN ad un organo amministrativo implica che tale organo ha i poteri di valutare la sussistenza dei presupposti per l'ammissibilità a tale procedura e ad organizzare il proprio lavoro secondo le valutazioni discrezionali che gli vengono demandate dalla legge in totale autonomia. E' infatti demandato alla competenza dell'esperto dare le necessarie interpretazioni ad una normativa nuova nonché è affidato alla sensibilità dello stesso coniugare la disciplina generale alle molteplici e mutevoli esigenze del caso concreto.

Che questa sia la corretta interpretazione lo si ricava chiaramente sia dallo scopo dell'istituto che dal testo dell'art. 17 comma 5 CCI.



Sotto il primo profilo, la scelta della creazione di un istituto al di fuori dell'ambito giurisdizionale è stato determinato dalla convinzione che detto "spazio", non essendo legato alle più strette regole dell'attività giurisdizionale, avrebbe convinto un maggior numero di imprenditori ad accedervi e a negoziare con i propri creditori.

D'altronde possono accedervi le imprese per le quali risulta non certo ma ragionevolmente "perseguibile" il risanamento dell'impresa.

Ora è implicito in questo meccanismo di funzionamento che l'ambito di discrezionalità conferito all'esperto per lo svolgimento delle trattative deve essere autonomo e non sindacabile ex post dall'autorità giudiziaria, pena il fallimento dell'istituto e la mancata realizzazione dei suoi scopi.

D'altronde è sufficiente per avere conferma di ciò vedere lo snodo delle attività dell'esperto quali descritte dall'art 17 c 5. del CCI che prevede che *"L'esperto, accettato l'incarico, convoca senza indugio l'imprenditore per valutare l'esistenza di una concreta prospettiva di risanamento, anche alla luce delle informazioni assunte dall'organo di controllo e dal revisore legale, ove in carica. L'imprenditore partecipa personalmente e può farsi assistere da consulenti. Se ritiene che le prospettive di risanamento sono concrete l'esperto incontra le altre parti interessate al processo di risanamento e prospetta le possibili strategie di intervento fissando i successivi incontri con cadenza periodica ravvicinata. Se non ravvisa concrete prospettive di risanamento, all'esito della convocazione o in un momento successivo, l'esperto ne dà notizia all'imprenditore e al segretario generale della camera di commercio che dispone l'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata entro i successivi cinque giorni lavorativi. Nel corso delle trattative l'esperto può invitare le parti a rideterminare, secondo buona fede, il contenuto dei contratti ad esecuzione continuata o periodica ovvero ad esecuzione differita se la prestazione è divenuta eccessivamente onerosa o se è alterato l'equilibrio del rapporto in ragione di circostanze sopravvenute. Le parti sono tenute a collaborare tra loro per rideterminare il contenuto del contratto o adeguare le prestazioni alle mutate condizioni."*



Alla luce della normativa sopra esposta e delle risultanze agli atti, emerge dunque che l'Esperto, con valutazione effettuata all'inizio e nel corso della procedura, ha ritenuto, esercitando gli autonomi poteri conferitigli dalla legge, che fosse ragionevolmente "perseguibile" il risanamento dell'impresa.

Ha altresì ritenuto nell'ambito della propria autonomia che lo stato di liquidazione non fosse di ostacolo all'ammissione alla procedura; d'altronde l'art. 12 CCI usa il termine "risanamento" dell'impresa, termine che di per se stesso non implica necessariamente continuità e che si applica anche alle imprese in condizione di insolvenza, fatto prodromico alla liquidazione; trattasi di una problematica in cui non vi sono ancora soluzioni consolidate in giurisprudenza.

Ritiene il Collegio che tali valutazioni dell'Esperto non possano essere rimesse in discussione, per le ragioni sopra enunciate, dal Collegio che deve invece limitarsi ad esaminare i requisiti di ammissibilità specificamente previsti dall'art. 25 sexies CCI.

La problematica posta da Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria di A.T.S. Sardegna risulta risolta a seguito dell'assunzione dell'impegno irrevocabile di a considerare il proprio controcredito nei confronti di Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria di A.T.S. Sardegna come partita da compensare con il maggior debito di verso ATS e già esposto in piano

P.Q.M.

visto l'art. 25 sexies CCII

omologa il concordato semplificato proposto da l. in liquidazione.

Dispone le seguenti modalità di esecuzione:

le somme vincolate presso il Notaio, pari ad € 1.150.000,00, dovranno essere versate in un nuovo conto corrente intestato alla società (la cui apertura viene fin d'ora autorizzata dal Tribunale) nel quale



confluiranno anche le somme allo stato detenute dal legale rappresentante per lo più per il tramite di assegni circolari;

i pagamenti ai creditori e per le spese di giustizia stabilite dal Tribunale, dovranno essere effettuati dalla società, in persona del Legale rappresentante, nel rispetto della proposta concordataria, salvo quanto disposto per il Creditore ATS;

la società dovrà, entro 10 giorni dalla comunicazione dell'omologa, procedere alla circolarizzazione delle posizioni debitorie oggetto di riparto, richiedendo il codice IBAN su cui provvedere al pagamento; qualora il creditore non comunichi l'Iban, il pagamento potrà anche essere effettuato per il tramite di assegno circolare;

il deposito delle somme spettanti ad eventuali creditori contestati, condizionali o irreperibili avverrà su conto corrente di cui sopra o libretto intestato alla procedura secondo le disposizioni di cui all'art. 232 c. 4 CCI;

entro 30 giorni dalla data di completamento delle operazioni esecutive, il legale rappresentante della società depositi in cancelleria un rendiconto finale corredato dalla documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta esecuzione dei pagamenti ai creditori (copie conferma iban; copie contabili bonifici; prova consegna assegni);

entro ulteriori 30 giorni, l'Ausiliario depositi in cancelleria una relazione sull'esecuzione del concordato.

Si comunichi al registro delle imprese per l'iscrizione, nonché alla società ricorrente, al PM in sede; ai creditori costituiti in sede di omologa; all'Esperto e all'Ausiliario.

Così deciso in videoconferenza il 18/07/2024

Il Presidente

